DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2000

che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni della Commissione 93/590/CE e 97/348/CE

[notificata con il numero C(2000) 1]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/112/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica [1], modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 7 della decisione 91/666/CEE, la Commissione adotta modalità d'applicazione per la ripartizione delle riserve di antigene tra le banche di antigene.

(2) A norma dell'articolo 3 della decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi [3], modificata dalla decisione 95/471/CE [4], l'antigene deve essere conservato in tre siti specifici.

(3) La decisione 97/648/CE della Commissione, del 23 maggio 1997, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi [5], ripartisce l'antigene acquistato tra le banche di antigene designate.

(4) Con decisione 2000/111/CE [6], la Commissione ha designato Merial SAS, Pirbright, nel Regno Unito, quale terza banca di antigene e ha disposto il trasferimento dell'antigene dalla Banca cui è stata revocata la designazione.

(5) Per quanto concerne le quantità e i tipi di antigene conservato nelle banche di antigene designate si deve tener conto della nuova situazione e, per i motivi di chiarezza, occorre determinare le quantità e i tipi di antigene per ciascuna di esse in funzione della nuova situazione.

(6) Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 93/590/CE e dell'articolo 5 della decisione 97/348/CE non rispondono più alla nuova situazione e vanno pertanto abrogate.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le quantità e i tipi di antigene conservati nell'ambito delle riserve comunitarie di antigeni antiaftosi sono ripartiti tra le banche di antigene designate come disposto in allegato.

Articolo 2

1. L'articolo 3 della decisione 93/590/CE della Commissione è abrogato.

2. L'articolo 5 della decisione 97/348/CE della Commissione è abrogato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º febbraio 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.
[2] GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.
[3] GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.
[4] GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 29.
[5] GU L 148 del 6.6.1997, pag. 27.
[6] Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

BANCA EUROPEA DI ANTIGENE	Banche di antigene designate			**BANCA EUROPEA DI ANTIGENE**
	IZP Brescia	**LNPB Lione**	**Merial S.A.S. Pirbright**	
Antigene tipo/sottotipo	Quantità [1] (× 1 000 000)	Quantità [1] (× 1 000 000)	Quantità [1] (× 1 000 000)	Quantità [1] (× 1 000 000) totale per antigene
O1 — Manissa	2,5	2,5	—	5,0
O1 — BFS	—	2,5	2,5	5,0
A24 — Cruzeiro	—	2,5	2,5	5,0
A22 — Iraq	2,5	3,9	—	6,4
C1 — Noville	2,5	—	2,5	5,0
ASIA1 — Shamir	2,5	—	2,5	5,0
Quantità [1] (× 1 000 000) totale per sito	10,0	11,4	10,0	31,4

[1] Dosi di antigene in equivalente vaccino.